



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
(Provincia di Livorno)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.2 – COMPITI E PREROGATIVE DELLE CONSULTE

ART. 3 – COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

ART. 4 – NOMINA

ART. 5 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ART. 6 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

ART. 7 – DECISIONI DELLE CONSULTE

ART. 8 – RIUNIONI E SEDE

ART. 9 – CONVOCAZIONE

ART. 10 – SEDUTE DELLE CONSULTE

ART. 11 – DECADENZA DEI MEMBRI DELLE CONSULTE

ART. 12 – AUDIZIONI

ART. 13 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- **1** Il presente regolamento disciplina l'attività di tutte le Consulte che verranno istituite nel Comune di Campo nell'Elba, quali strumento di partecipazione previsto dall'Art. 1 comma 2 e Art. 7 commi 1 e 2 dello Statuto Comunale e dalla Legge Regionale n. 46/2013.

ARTICOLO 2 – COMPITI E PREROGATIVE DELLE CONSULTE

- **2.1** Alle Consulte sono attribuite funzioni **propositive** e **consultive** su temi e argomenti concernenti direttamente o indirettamente l'oggetto della Consulta.
- **2.2** Le Consulte collaborano con gli Organi di governo del Comune, fornendo loro informazioni, proposte e valutazioni su temi specifici. A tale scopo la Consulta può presentare documentazioni e osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti dell'attività amministrativa.
- **2.3** Le proposte della Consulta non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLE CONSULTE

- **3.1** E' compito della Giunta Comunale attivare l'iter di creazione di ogni singola Consulta. Con apposita DGC sarà reso noto: oggetto della Consulta, numero dei Componenti, e relativo avviso pubblico per le auto-candidature.
- **3.2** La composizione delle Consulte è variabile, sarà concordata al momento dell'istituzione della singola Consulta e sarà approvata con Delibera di Giunta Comunale.
- **3.3** Saranno sempre membri di diritto delle Consulte senza diritto di voto: il Sindaco o suo delegato e un membro di ciascuna minoranza consiliare.
- **3.4** I componenti di cui al precedente comma 1 dovranno essere selezionati per la loro affinità nelle materie oggetto della Consulta. Possono presentare la propria candidatura tutti i cittadini residenti nel Comune di Campo nell'Elba, previo avviso pubblico predisposto dall'Amministrazione Comunale.
- **3.5** L'opera svolta dai componenti della Consulta è a titolo gratuito.
- **3.6** Le Consulte durano in carica 3 anni.
- **3.7** Alla scadenza del Consiglio, i membri dell'Amministrazione che compongono le Consulte vengono sostituiti d'Ufficio con le indicazioni della nuova Amministrazione.
- **3.8** Al fine di favorirne il buon funzionamento, ogni Consulta può essere composta da un minimo di 6 membri a un massimo di 12, ove possibile rispettando il criterio della parità tra uomini e donne.

ARTICOLO 4 – NOMINA

- **4.1** I componenti di ogni Consulta, sono proposti alla Giunta Comunale, scegliendo tra le categorie economiche e sociali che l'Amministrazione individua come necessarie al buon funzionamento della Consulta.
- **4.2** La Giunta Comunale, con apposita delibera, approva e ratifica la nomina dei componenti della Consulta.

- **4.3** In caso di domande che eccedano il numero di partecipanti previsto dalla singola Consulta, saranno le categorie di riferimento a dover scegliere i loro rappresentanti nella Consulta.
- **4.4** Esclusi i casi di cui all'Art. 3 comma 2, i Consiglieri comunali e gli Assessori comunali non possono essere membri della Consulta.

ARTICOLO 5 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

- **5.1** Ogni Consulta elegge al suo interno, con due separate votazioni segrete e con voto limitato a un nominativo, il Presidente e il vice Presidente.
- **5.2** Le votazioni sono valide se conseguono voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
- **5.3** Sono incompatibili con la carica di Presidente e Vice Presidente: il Sindaco, gli Assessori comunali e i Consiglieri comunali.

ARTICOLO 6 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

- **6.1** Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta, provvede alla convocazione dei componenti, predispone l'ordine del giorno e dirige i lavori.

ARTICOLO 7 – DECISIONI DELLE CONSULTE

- **7.1** Le decisioni delle Consulte sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- **7.2** I voti sono espressi, di norma, in forma palese.
- **7.4** Le sedute delle Consulte sono valide alla presenza di almeno la metà dei componenti.
- **7.5** Ogni membro della Consulta, in caso di sua assenza, può delegare un altro membro della Consulta.

ARTICOLO 8 – RIUNIONI E SEDE

- **8.1** Le Consulte si riuniscono, previa richiesta di disponibilità, nella Sala Consiliare del palazzo comunale.
- **8.2** Le Consulte si riuniscono su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno 2/3 dei suoi componenti, almeno una volta ogni tre mesi.

ARTICOLO 9 – CONVOCAZIONE

- **9.1** La convocazione è fatta dal Presidente per posta elettronica da inviare ai membri di norma almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
- **9.2** Nell'avviso di convocazione deve essere indicato l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'ora della riunione.
- **9.3** Degli avvisi di convocazione e delle eventuali richieste da parte dei componenti deve essere data preventiva comunicazione al Sindaco.

- **9.4** La Convocazione della Consulta può essere richiesta da almeno 2/3 dei componenti, in tal caso il Presidente ha l'obbligo di convocare la Consulta entro 15 giorni dalla data della richiesta.
- **9.5** Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un membro della Consulta designato, all'inizio di ogni seduta, dal Presidente.

ARTICOLO 10 – SEDUTE DELLE CONSULTE

- **10.1** Le sedute delle Consulte sono pubbliche senza la possibilità di interventi da parte del pubblico.
- **10.3** Delle sedute sarà redatto apposito verbale a cura del segretario verbalizzante che provvederà a riportare, in particolare, i pareri adottati.
- **10.4** Tale verbale sarà trasmesso in copia al Sindaco e sarà letto e approvato all'inizio della seduta successiva della Consulta.

ARTICOLO 11 – DECADENZA DEI MEMBRI DELLE CONSULTE

- **11.1** I membri della Consulta che per tre volte consecutive non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni regolarmente convocate sono dichiarati decaduti dal Presidente e sostituiti con deliberazione della Giunta Comunale, su apposita nuova designazione formulata dai rappresentanti dalla categoria a cui appartiene il componente dichiarato decaduto.
- **11.2** Eventuali dimissioni dei componenti della Consulta vanno indirizzate al Presidente, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
- **11.3** Il Presidente nella prima seduta utile procede alla surroga, previa deliberazione della Giunta Comunale come indicato al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 12 – AUDIZIONI

- **12.1** Qualora lo ritenga opportuno, al fine di una più corretta informazione, ogni Consulta può invitare alle sedute il funzionario comunale del settore di sua competenza o suo delegato. In relazione alle proprie attività istituzionali la Consulta può sviluppare indagini, ricerche e consultazioni senza alcun onere per l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 13 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

- **13.1** Gli Assessori o i Consiglieri Comunali, siano essi di maggioranza o di minoranza, posso chiedere informazioni e porre quesiti alle Consulte su problematiche legate agli argomenti specifici trattati.
- **13.2** Eventuali pareri richiesti dagli Assessori o dai Consiglieri comunali, siano essi di maggioranza o di minoranza, devono essere discussi dalla Consulta alla prima riunione utile.
- **13.3** Le deliberazioni delle Consulte vengono trasmesse al Sindaco. Il Presidente della Consulta può, se lo ritiene necessario, chiedere un appuntamento al Sindaco per relazionare sulla deliberazione della Consulta.

ARTICOLO 14 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- **14.1** Il Regolamento entra in vigore secondo quanto disposto dallo Statuto comunale.